

Foglio informativo FATCA per clienti commerciali

FATCA e la vostra assicurazione sulla vita

A marzo 2010, negli Stati Uniti sono state approvate nuove disposizioni di legge dal titolo "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA), volte a imporre i diritti tributari a livello globale. Al riguardo, il legislatore statunitense persegue l'obiettivo di impegnare a livello mondiale tutti gli istituti finanziari (p.es. banche e assicurazioni) a fornire alle autorità fiscali statunitensi direttamente informazioni sui valori patrimoniali di soggetti fiscali statunitensi (cosiddette "US-Persons"), indipendentemente dalla loro sede.

In Svizzera sussiste una base legale per l'attuazione della normativa FATCA.

Categoria FATCA

Per i clienti commerciali FATCA disciplina l'obbligo di notifica in base a un'apposita categorizzazione che determina se un contratto di assicurazione sulla vita è soggetto all'obbligo di notifica FATCA.

FATCA differenzia tra le seguenti categorie di clienti commerciali:

US-Person

Secondo la normativa fiscale statunitense il cliente commerciale è una "US-Person" se si tratta

- di una società di persone o una società costituita negli Stati Uniti oppure secondo il diritto statunitense o di uno Stato federato
- dell'eredità di un defunto con cittadinanza o residenza statunitense
- di un trust se un tribunale negli Stati Uniti secondo il diritto applicabile ha la facoltà di emanare provvedimenti o sentenze concernenti essenzialmente tutte le questioni che riguardano l'amministrazione del trust, e uno o più "US-Persons" hanno la facoltà di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust

US-Person specifica

Un'"US-Person specifica" designa una "US-Person" **diversa da**:

- qualsiasi società le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati tradizionali di valori mobiliari
- qualsiasi società appartenente allo stesso "gruppo allargato" (expanded affiliated group) come definito alla sezione 1471(e)(2) dell'Internal Revenue Code statunitense, le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati tradizionali di valori mobiliari
- gli Stati Uniti oppure qualsiasi agenzia o entità interamente di loro proprietà
- qualsiasi Stato federato degli Stati Uniti e i territori statunitensi nonché qualsiasi loro suddivisione politica oppure qualsiasi agenzia o ente interamente di proprietà di uno o più delle suddette unità
- qualsiasi organizzazione esente da imposizione conformemente alla sezione 501(a) dell'Internal Revenue Code statunitense o un piano pensionistico individuale secondo la definizione di cui alla sezione 7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code statunitense
- qualsiasi banca come definita alla sezione 581 dell'Internal Revenue Code statunitense
- qualsiasi fondo d'investimento immobiliare (real estate investment trust) secondo la definizione di cui alla sezione 856 dell'Internal Revenue Code statunitense
- qualsiasi società d'investimento regolamentata (regulated investment company) come definita alla sezione 851 dell'Internal Revenue Code statunitense
- qualsiasi ente iscritto nel registro della Securities and Exchange Commission conformemente all'Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64)
- qualsiasi fondo fiduciario ordinario (common trust fund) secondo la definizione di cui alla sezione 584(a) dell'Internal Revenue Code statunitense
- qualsiasi trust esente da imposizione di cui alla sezione 664(c) dell'Internal Revenue Code statunitense
- qualsiasi trust descritto alla sezione 4947(a)(1) dell'Internal Revenue Code statunitense
- un trader di titoli o di materie prime
- un trader di strumenti finanziari derivati (tra cui notional principal contracts, futures, contratti a termine e opzioni)
- un broker come definito alla sezione 6045(c) dell'Internal Revenue Code statunitense

NFFE (Non-Financial Foreign Entity)

Indica un'entità non statunitense, che non sia un istituto finanziario estero in base alla definizione contenuta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, e comprende qualsiasi entità non statunitense, che sia costituita ai sensi del diritto svizzero o del diritto di un'altra giurisdizione partner e non sia un istituto finanziario.

NFFE (Non-Financial Foreign Entity) attiva

Una "NFFE attiva" indica qualsiasi NFFE che soddisfi uno dei seguenti criteri:

- a. meno del 50% dei redditi lordi della NFFE nel precedente anno civile o in un altro appropriato periodo di rendiconto è rappresentato da redditi passivi e meno del 50% dei valori patrimoniali, detenuti dalla NFFE nell'anno civile precedente o in un altro appropriato periodo di rendiconto, è rappresentato da valori patrimoniali, che producono redditi passivi o sono detenuti per generare redditi passivi
- b. le azioni della NFFE sono sistematicamente negoziate su un mercato finanziario regolamentato o la NFFE è un'entità correlata a un'entità, le cui azioni sono negoziate su un mercato finanziario regolamentato
- c. la NFFE è organizzata su un territorio statunitense e tutti i proprietari del beneficiario dei pagamenti sono effettivamente domiciliati in questo territorio
- d. la NFFE è un ente governativo non statunitense, un ente governativo di un territorio statunitense, un'organizzazione internazionale, una banca centrale non statunitense o un'entità completamente controllata da uno degli organismi di cui sopra
- e. le attività della NFFE consistono sostanzialmente nella tenuta di tutte o di una parte delle azioni emesse di una o più società affiliate, la cui attività operativa non sia quella di un istituto finanziario, e nel finanziamento e nell'erogazione di servizi per tali società affiliate. Tuttavia una NFFE non soddisfa tali requisiti se opera come (o pretende di essere un) fondo d'investimento, ad esempio come fondo di private equity, di capitali di rischio o per operazioni di leveraged buyout, o qualsiasi altro veicolo d'investimento il cui scopo sia acquisire o fondare società per poi detenerne le partecipazioni come valori patrimoniali a scopo d'investimento
- f. negli ultimi cinque anni la NFFE non era un istituto finanziario ed è in fase di liquidazione delle proprie attività o di ristrutturazione, con lo scopo di proseguire o avviare un'attività diversa da quella di un istituto finanziario
- g. la NFFE si occupa soprattutto del finanziamento e delle operazioni di copertura con o per entità correlate, che non siano istituti finanziari, e non eroga tali prestazioni a entità non correlate, a condizione che la principale attività operativa del gruppo di queste entità correlate non sia quella di un istituto finanziario
- h. la NFFE non esercita ancora un'attività operativa e non lo ha fatto in passato, ma investe i fondi in valori patrimoniali in vista dell'esercizio di un'attività operativa diversa da quella di un istituto finanziario; posto che alla scadenza di un termine di 24 mesi dalla sua costituzione la NFFE non soddisfa più questa deroga;

oppure

- i. la NFFE soddisfa tutte le condizioni seguenti: (i) la NFFE è stata costituita nel Paese nella quale ha sede esclusivamente per scopi religiosi, di pubblica utilità, scientifici, artistici, culturali o educativi; (ii) nel Paese in cui ha sede è esonerata dall'imposta sul reddito; (iii) non ha detentori di quote o soci con diritti di proprietà o di utilizzo sui suoi proventi o valori patrimoniali; (iv) il diritto applicabile del Paese, in cui l'entità ha sede, oppure gli atti costitutivi dell'entità escludono l'attribuzione dei proventi o dei valori patrimoniali dell'entità a privati o a entità non di pubblica utilità oppure un impiego a loro favore, salvo che sia in rapporto con l'attività di pubblica utilità svolta dall'entità oppure si tratti del pagamento di un adeguato compenso a fronte di servizi prestati o di un prezzo conforme al mercato di beni acquistati dall'entità; e (v) il diritto applicabile del Paese, in cui l'entità ha sede, oppure gli atti costitutivi dell'entità esigono, in caso di liquidazione o scioglimento, che tutti i suoi valori patrimoniali siano distribuiti a un ente governativo o a un'altra organizzazione di pubblica utilità oppure siano incamerati dal governo del Paese, nel quale l'entità ha sede, o da uno dei suoi dipartimenti politici.

NFFE (Non-Financial Foreign Entity) passiva

Una "NFFE passiva" indica qualsiasi Non-Financial Foreign Entity (NFFE) che non sia né una NFFE attiva né una società di persone estera né un trust estero con l'obbligo di trattenuta alla fonte conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense.

Occorre considerare se a uno o più "soggetti controllanti" compete lo stato di "US-Person"*

L'espressione "soggetti controllanti" designa le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust, tale espressione designa il disponente, i trustee, l'eventuale protector, i beneficiari o il gruppo di beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust. In caso di un accordo giuridico diverso da un trust, l'espressione designa soggetti in posizioni simili o equivalenti.

* "US-Person":

Una persona fisica è da considerarsi come "US-Person" se è assoggettata integralmente alle imposte negli Stati Uniti. Ciò può essere il caso per i seguenti motivi:

- la persona è cittadina statunitense (compresa la doppia o plurima cittadinanza)
- la persona è titolare di un permesso di soggiorno ("Green Card")
- la persona risiede negli Stati Uniti
- la persona risiede fisicamente, per un numero considerevole di giorni, negli Stati Uniti, ossia
 - nell'anno in corso per almeno 183 giorni o, se di meno,
 - per almeno 31 giorni nell'anno in corso e nell'anno in corso e nei due anni precedenti per almeno 183 giorni secondo la seguente formula: numero di giorni nell'anno in corso x 1 più numero di giorni nel primo anno precedente x 1/3 più numero di giorni nel secondo anno precedente x 1/6
- la persona fisica è una persona per un qualsiasi motivo assoggettata alle leggi tributarie statunitensi (inclusi, ma non limitati, ai casi di doppio domicilio, di consegna di una dichiarazione d'imposta assieme a una "US-Person" – per esempio il coniuge – nonché di rinuncia alla cittadinanza statunitense o alla "Green Card")

Beneficiario effettivo esonerato

Beneficiari effettivi esonerati sono, tra l'altro,

- enti pubblici svizzeri
- organizzazioni internazionali
- istituti di previdenza, quali
 - istituti di libero passaggio
 - Istituto collettore LPP
 - Fondo di garanzia LPP
 - istituti di altre forme di previdenza riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP (pilastro 3a)

Istituto finanziario svizzero

Designa qualsiasi istituto finanziario costituito secondo il diritto svizzero, con l'esclusione di qualsiasi succursale o sede commerciale di tale istituto finanziario situata al di fuori della Svizzera, e qualsiasi succursale o sede commerciale di un istituto finanziario non costituito secondo il diritto svizzero, se tale succursale o sede commerciale è situata in Svizzera.

Istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner¹

Designa qualsiasi istituto finanziario costituito secondo il diritto di una giurisdizione partner, con l'esclusione di qualsiasi succursale o sede commerciale di tale istituto finanziario situata al di fuori della giurisdizione partner, e qualsiasi filiale di un istituto finanziario non costituito secondo il diritto di una giurisdizione partner, se tale succursale o sede commerciale è situata nella giurisdizione partner.

¹ L'espressione "giurisdizione partner" designa una giurisdizione che ha concluso un accordo vigente con gli Stati Uniti per agevolare l'applicazione della normativa FACTA. L'Internal Revenue Service statunitense pubblica una lista di queste giurisdizioni partner. L'attuale lista è reperibile su Internet o presso la Sede centrale di Palladio.

Istituto finanziario estero partecipante

Designa un istituto finanziario estero partecipante alla normativa FATCA secondo la definizione contenuta nelle disposizioni esecutive del Tesoro statunitense.

Istituto finanziario estero escluso dal campo di applicazione

Si tratta di istituti finanziari esteri attribuibili a questa categoria in base alla rispettiva legislazione estera vigente.

Istituto finanziario estero ritenuto adempiente

Istituto finanziario svizzero o estero non partecipante

Un istituto finanziario ritenuto non adempiente.

Palladio